



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA AFFARI GENERALI

N. 114 DEL 10/10/2025 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 10/10/2025 (Registro generale)

del Responsabile di Area : GRIBAUDO Mattia

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL COSTRUIENDO ASILO NIDO. CIG: B898DE91C4.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n. 19 del 23.12.2024 con il quale il sottoscritto Dott. GRIBAUDO Mattia è stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2025;

Vista la l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo;

Visto il d.lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con nota di ns prot. n. 13150 del 30/09/2024, questo Ente presentava la manifestazione di Interesse al Bando Next Generation Schools Call “Nidi e Scuole d'Infanzia” in risposta al Bando della Fondazione Compagnia di San Paolo;

Vista la scheda di progetto del suddetto avviso, con la quale il Comune di None ha chiesto un contributo di € 10.000,00 alla Fondazione Compagnia di san Paolo;

Accertato che la progettualità candidata ha ottenuto il riconoscimento positivo di finanziamento da parte della Fondazione Compagnia di san Paolo per l'intero importo di € 10.000,00 tramite ns nota di prot. n.n. 16687 del 06/12/2024 e 903 del 22/01/2025;

Vista la determinazione n. 129 del 24/03/2025 (Registro generale) con la quale questo Ufficio accertava al cap. 2860, art. 1, P.E.G. 2025, voce entrata, € 10.000,00 provenienti da Fondazione Compagnia di San Paolo ai fini della realizzazione della progettualità Next Generation Schools – Nidi e Scuole dell'Infanzia;

Posto che la progettualità finanziata già contemplava la necessità di avviare attività aventi la finalità di :

- Redigere il Regolamento di funzionamento micronido comunale.
- Affiancare gli uffici in tutte le varie fasi del bando di affidamento della gestione del servizio, fino alle prime fasi successive all'affidamento e all'avvio del servizio;
- Definire la tipologia e la durata dell'affidamento
- Definire il Piano Finanziario Economico per la gestione del servizio
- Definire le tariffe e le relative agevolazioni per le famiglie

Atteso che il cap. 5662, art. 2, del P.E.G. 2025, parte spesa, è stato affidato alla gestione del sottoscritto responsabile proprio con la finalità di affidare un “incarico professionale per supporto tecnico-progettuale asilo nido” e trova capienza per un totale di € 10.000, pari a quanto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di None. Responsabile Procedimento: Storsillo Loredana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Premesso che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di None n. 350 del 30/09/2024, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento delle opere con un importo a base di gara di € 690.555,99, oltre I.V.A., di cui € 13.023,16 per di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) B343ACF25E;

Premesso altresì che in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra e a seguito delle avvenute verifiche ai sensi del Capo II e Capo III di cui al Titolo IV del D.lgs. 36/2023 in data 30/10/2024, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune n. 381, qui integralmente richiamata, si addiveniva alla aggiudicazione in via definitiva dei lavori in argomento, all'Impresa EDILVETTA S.R.L., Partita IVA 00408080042, con sede Via Cave 28/1 – 12089 Villanova Mondovì (CN) per l'importo complessivo di € 607.300,76 oltre IVA al 10% € 60.730,08 per complessivi € 668.030,84;

Rammentato che con la determinazione succitata, il Responsabile dell'Area Tecnica ha prorogato, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico alla Società EDILVETTA s.r.l., per l'esecuzione delle opere di realizzazione dell'Asilo nido di None concedendo ulteriori 80 giorni n.c., individuando come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 24/12/2025, alle medesime condizioni contrattuali in essere;

Ritenuto di dover procedere a introdurre le procedure che possano portare alla produzione di un quadro economico estimativo delle spese e delle entrate derivanti dalla futura gestione del costruendo asilo nido, che consenta successivamente a questa Amministrazione di svolgere le idonee valutazioni rispetto alla migliore alternativa possibile di conduzione della nuova struttura nell'ottica dell'ottimale soddisfazione dell'interesse pubblico. Successivamente, accertata quale possa essere la migliore formula di gestione dell'asilo nido, si rende necessario redigere il regolamento di conduzione e funzionamento della struttura e il capitolato speciale d'appalto che sarà posto a base della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'o.e. affidatario;

Richiamata la recente deliberazione n. 89/2025/VSG del 17 luglio 2025 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti nella quale è stato affrontato il tema della differenza tra appalto di servizi di tipo intellettuale (come i servizi di architettura e di ingegneria) e incarichi professionali di consulenza, studio o ricerca. L'incarico professionale di consulenza, studio o ricerca (*ex art. 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs. n.165/2001*) viene conferito mediante determinazione dirigenziale di incarico a cui segue la stipulazione di un contratto che abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano l'autonomia del prestatore d'opera e l'*intuitu personae*, con conseguente infungibilità della prestazione. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza coincidono e concretizzano un contratto di prestazione d'opera intellettuale (articoli 2229 e 2238 del Codice civile), riconducibile al contratto d'opera, nel quale assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all'ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l'azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l'amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute.

L'appalto di servizi di tipo intellettuale (disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 36/2023) coincide con un servizio di carattere imprenditoriale che l'amministrazione recepisce senza discostarsene;

Posto che questo ufficio necessita di una prestazione precisa che rispetti le linee guida dallo stesso impartite all'o.e. aggiudicatario, traendone una relazione dalla quale poter ricavare gli elementi per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dell'asilo nido in costruzione. La

prestazione consiste nell'esecuzione di quanto richiesto così come previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 36 del 2023;

Atteso che la consolidata giurisprudenza amministrativa chiarisce come i servizi di natura intellettuale sono quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall'altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l'elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2024 n. 4502);

Visto l'art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di equo compenso;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e per il luogo prettamente locale in cui queste debbono tenersi;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Posto che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Valutato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe uno smembramento dei procedimenti di studio, precludendo alla redazione di un

unico documento di analisi delle condizioni tecnico economiche per la futura gestione dell'asilo nido in costruzione;

Verificato che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Verificato altresì che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, per cui il presente contratto ne è esente;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Ricevuta la offerta di prestazione di servizi d'opera intellettuale da parte dell'o.e. DINAMIKA S.N.C. DI BINI DOMENICO & C., Piazza Carlo Felice 18 - 10121 - Torino (TO), Partita IVA: 12234880016, di cui al n. ns prot. 12532 del 07-10-2025, ammontante ad € 1.900,00 + 22% IVA, descritta in ALLEGATO A);

Ritenuta congrua l'offerta sopra indicata in quanto rispondente alle richieste avanzate dall'Ufficio scrivente;

Ricevute le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e s.s. del d.lgs. n. 36/2023 (ex ALLEGATO B) e quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ALLEGATO C;

Accertata la visura camerale di cui all'ALLEGATO E,

Acquisito il seguente CIG: B898DE91C4;

Ricordato che gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività devono sempre essere obbligatoriamente acquisiti tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della l. 208/2015;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) **Di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di affidare** all'o.e. DINAMIKA S.N.C. DI BINI DOMENICO & C., Piazza Carlo Felice 18 - 10121 - Torino (TO), Partita IVA: 12234880016, il servizio di supporto al R.U.P. per la redazione degli atti prodromici all'avvio della procedura di gara per l'affidamento in gestione dell'asilo nido in costruzione, sito in None, meglio indicati nell'ALLEGATO A del presente atto, per l'importo di € 1.900,00 + 22% IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) **Di impegnare** € 1900,00 + IVA 22% (totale di € 2.318,00 €), al cap. 5662, art. 2, del P.E.G. 2025, parte spesa 11206, art. 1, P.E.G. 2025, in favore di DINAMIKA S.N.C. DI BINI DOMENICO & C., Piazza Carlo Felice 18 - 10121 - Torino (TO), Partita IVA: 12234880016, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse;
- 4) **Di demandare** ad atto successivo la liquidazione degli importi previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG B898DE91C4** e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- 6) **Di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 7) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. GRIBAUDO Mattia, che dichiara di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: GRIBAUDO Mattia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 06/11/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**